

3 N° 2879

UNICO ORIGINALE

"Cinematografica – Cinema for gender equality in development"

Via Vicchio e Paterno 107 Bagno a Ripoli (FI)

50012 FIRENZE

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 14/10/2025



Il giorno 14/10/2025 alle ore 20.00 si e' riunita online l'assemblea delle associate dell'Associazione Cinematografica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Su proposta del Consiglio direttivo presentazione e approvazione nuovo statuto dell'associazione con adeguamento alle normativa degli enti del terzo settore;
- 2) Proposta di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)
- 3) varie ed eventuali

Sono presenti le componenti del Consiglio direttivo in carica nelle persone delle signore Claudia Morini di Tocco (presidente), Simona Castoldi (vicepresidente) e Daniela Colamartini (segretaria) e le seguenti associate:

- Valentina De Pascale
- Sara Sayad Nik
- Camilla Guerrato
- Kali Swaid

Assume la Presidenza la signora Claudia Morini di Tocco e chiama la signora Daniela Colamartini a fungere da segretaria.

La presidente constata che l'assemblea e' stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto e pertanto comunica che l'assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La presidente dell'assemblea prende la parola e riguardo al punto 1 all'ordine del giorno comunica alle associate gli aspetti già discussi del cambio di statuto in corso per passare a un nuovo statuto

ETS, già precedentemente condiviso, visionato e firmato dalle associate.

in merito al punto 2 dell'ordine del giorno, ovvero la futura e conseguente iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), dotate di un nuovo statuto ETS, non ci sono obiezioni.

La presidente prende nuovamente la parola e riguardo al punto 3 aggiorna le associate sulle attività in cantiere e in corso sviluppo.

Finalmente, constatata che nessuna delle presenti ha chiesto la parola e pertanto l'assemblea si scioglie alle ore 20.45.

Firenze,

14/10/2025

LA PRESIDENTE

[Signature]

LA VICEPRESIDENTE

Simone Casale

LA SEGRETARIA

[Signature]

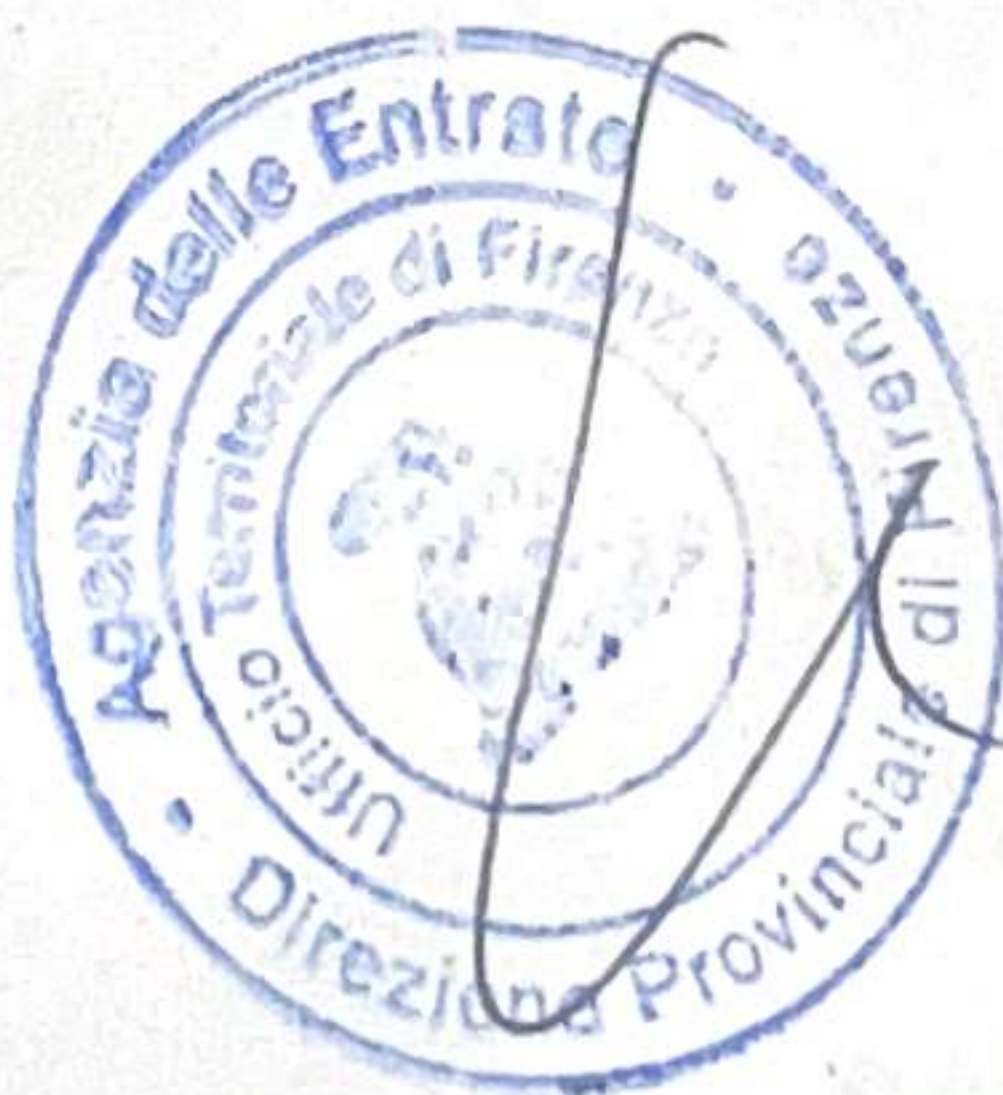
LE ASSOCIATE

[Signature]

Valentina De Pascale

Kafi Linaud

Sara Sayed



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO REGISTRAZIONE E TRIBUTI
N. 2879/13
5/11/25 E-2801
COPIA CONTABILE
SUI ORIGINALI
[Signature]

STATUTO ETS

“CinematograFica - Cinema for gender equality in development”

ART.1

Denominazione e Sede

costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata “CinematograFica”.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “CinematograFica Ente del Terzo Settore”.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Firenze, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Il logo e la denominazione di “CinematograFica” sono suo patrimonio intellettuale e ne è demandato l'uso in via esclusiva.

ART. 2

Scopo e Oggetto Sociale

L'Associazione si ispira ai principi di femminismo, equità di genere, pari opportunità e democraticità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di sensibilizzazione, educazione e promozione delle tematiche di genere attraverso il mezzo cinematografico.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Tra queste rientrano, in particolare, la produzione, distribuzione e diffusione di messaggi e contenuti audiovisivi e multimediali, finalizzati a sostenere e promuovere le attività istituzionali e i fini statutari dell'Associazione.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività sia delle prestazioni dei volontari che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; sia di lavoratori dipendenti o autonomi, nei limiti previsti dall'art. 16 del medesimo decreto.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

Le/i Socie/i

L'associazione è aperta a tutte/i coloro che, interessate/i alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione delle/degli associate/i né alcuna differenza di trattamento fra le/i socie/i riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

Criteri di Ammissione ed Esclusione delle/dei Socie/i

L'ammissione a socia/o è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle/degli interessate/i.



sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro socie/i.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni alla persona interessata entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocate/i, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socia/o si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione delle/dei socie/i è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La/il socia/o decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto alla/al socia/o gli addebiti che alla/o stessa/o vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associata/o può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associata/o.

la/il socia/o receduta/o o esclusa/o non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

Doveri e Diritti delle Socie/i

Le socie/i dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informate/i sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dalla Legale Rappresentante o da una sua delegata ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritte/i da almeno tre mesi nel libro delle/degli associate/i.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea delle/dei socie/i,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) La Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti dell'organo amministrativo (consiglio direttivo, presidente, ecc.) possono essere attribuiti compensi per l'attività svolta nell'esercizio delle loro funzioni solo se:

1. siano proporzionati all'impegno, alle responsabilità assunte e alle competenze richieste;
2. non superino quelli riconosciuti da enti analoghi operanti in condizioni simili;
3. non configurino, per ragioni di entità o modalità, una distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. a) del D.lgs. 117/2017.

Oltre al compenso, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Alle componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto dagli articoli 30 e 36 del D.lgs. 117/2017."

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte/i le/i socie/i.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro delle/dei socie/i oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle socie/i o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutte/i le/i socie/i.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 8

Compiti dell'Assemblea

Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione delle/degli associate/i;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle/degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/degli associate/i presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle/dei presenti.

Le/gli associate/i possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre/i associate/i, conferendo delega scritta. Ciascun/a associata/o può rappresentare in assemblea, per delega, non più di due altre/i associate/i.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle/degli associate/i e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle/degli associate/i.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle/degli associate/i;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi delle/degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle/dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da sole/i tre membre/i esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutte/i.

Il potere di rappresentanza attribuito alle/agli amministratrici/tori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili alle terze/ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che le terze/i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

La Presidente

La presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La presidente è eletta dal Consiglio Direttivo tra le proprie componenti a maggioranza delle/dei presenti.

La presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza delle/dei presenti.

meno un mese prima della scadenza del mandato, la presidente convoca l'assemblea per elezione della nuova presidente e dell'organo di amministrazione.

La presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, la/il componente deve essere un/a revisore contabile iscritta/o al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno una/o delle/dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

La/il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle/agli amministratrici/tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un/a revisore contabile iscritta/o al relativo registro.

ART. 15

Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- finanziamenti da parte di Istituti di credito;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con la Tesoriera (ove nominata) e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dalla presidente dell'Associazione, quale sua legale rappresentante. Una copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratrici/tori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratrici/tori autonome/i o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le/gli associate/i hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione (art. 15 c.3 CTS). In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, la/il socio può proporre ricorso entro e non oltre 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

Responsabilità ed assicurazione delle/degli associate/i

Le/gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25

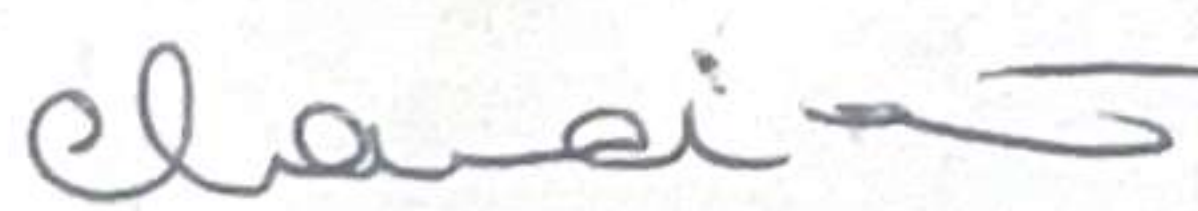
Disposizioni finali

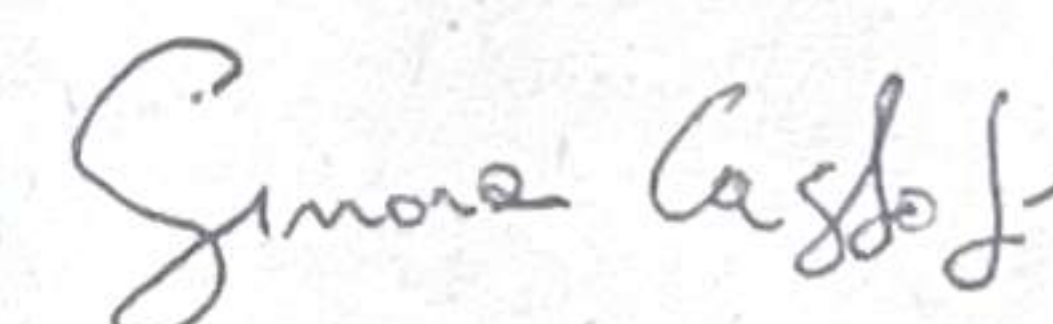
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Firenze, 13/10/2025

Letto firmato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO


(PRESIDENTE)


(VICEPRESIDENTE)


(SEGRETARIA)

LE ASSOCIATE



